



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

AREA SERVIZI
Ufficio Commercio- Polizia Amministrativa

Ordinanza nr. 17 del 12.10.2009

Oggetto: Macellazione dei suini per uso privato.

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/28 nr. 3298;
Vista la Circolare Regionale nr. 5/ASA del 02/04/85 e s.m.i.;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 10/11/2008 al 31/03/2009. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20/12/28 nr. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso **di almeno 48 ore**, alla prenotazione della visita veterinaria, presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territoriale, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno preferito per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì e dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Servizio Veterinario compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

SEDE DISTRETTUALE DI CIRIE' tel. 0119217623/638
SEDE DISTRETTUALE DI LANZO tel. 0123300322

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate:

1. gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate
2. l'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione
3. nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario
4. la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco
5. il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico
6. l'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 nr. 42-12939) è di € 12,24 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore).

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
Colombatto Sergio